

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1991

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 per quanto concerne la fornitura di latte intero in polvere condizionato in piccoli imballaggi, destinato alla popolazione dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica; che tale paese ha chiesto la fornitura di latte intero in polvere condizionato in piccoli imballaggi;

considerando che, date le caratteristiche particolari della fornitura per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione nel luogo di destinazione, è opportuno determinare separatamente, tramite gara, i costi di lavorazione dei prodotti, al fine di organizzare in un secondo tempo l'invio di detti prodotti agli enti e alle collettività beneficiarie;

considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 devono precisare le condizioni relative alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della fornitura, nonché gli obblighi degli offerenti relativamente alla fabbricazione del latte intero in polvere;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione delle operazioni di fornitura, occorre disciplinare la costituzione delle cauzioni, nonché adottare le opportune modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 del Consiglio, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽³⁾;

considerando che la lavorazione e il condizionamento dei prodotti devono essere sottoposti al controllo degli organismi d'intervento degli Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 2, punto 4) del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti forniti non fruiscono di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;

considerando che è opportuno prevedere comunicazioni adeguate per garantire il corretto svolgimento delle opera-

zioni fino alla presa in consegna da parte dell'organismo o dell'impresa incaricati del trasporto al luogo di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la fornitura di 40 000 t di latte intero in polvere destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica, a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 e in conformità delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

2. La fornitura comprende:

a) la fabbricazione di latte intero in polvere secondo le caratteristiche menzionate nell'allegato II.

Il prodotto finale deve essere condizionato in sacchetti di carta ricoperta di alluminio o in scatole del peso netto massimo di 2 kg, imballati in scatoloni di cartone sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione.

Ogni imballaggio individuale e ogni cassa dovranno recare in lingua russa ed in una lingua ufficiale della Comunità la dicitura «Regolamento (CEE) n. 1581/91 — Aiuto della CEE».

La fabbricazione e il condizionamento del prodotto oggetto dell'offerta devono avvenire nello stesso stabilimento ed essere ultimati entro il 31 agosto 1991;

b) il magazzinaggio del prodotto, che deve essere tenuto a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione sino al 17 settembre 1991; le spese di magazzinaggio durante tale periodo sono a carico dell'aggiudicatario;

c) su richiesta dell'organismo designato dalla Commissione, l'impegno di fabbricare il prodotto e di metterlo a disposizione dell'organismo stesso se possibile prima delle scadenze indicate alle lettere a) e b).

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.